

Sentenza Cds afferma che non è necessario l'accordo diretto tra imprese

Anche l'intesa di fatto lede le norme sulla concorrenza

DI MONICA COCCO

Costituisce illecito anticoncorrenziale qualunque comportamento tenuto da più imprese, che ha l'effetto finale di restringere la concorrenza sul mercato. Perciò, la condotta tipica non è integrata solamente da un espresso accordo tra le parti, ma anche da una pratica concordata che ha l'effetto di ostacolare un'altra categoria di operatori.

Con la sentenza n. 1671 del 20 marzo 2001, il Consiglio di stato interviene a interpretare un articolato caso già tacciato di illiceità dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha irrogato a sei società di caldaie una sanzione pecuniaria pari al 2,5% del fatturato realizzato per la vendita sul mercato italiano. Il Consiglio di stato dichiara che la nozione di intesa anticoncorrenziale di cui all'art. 2 della legge 287/90 non è formale, ma tipicamente comportamentale: perciò, per l'individuazione dell'illecito, è sufficiente che le parti hanno espresso la volontà comune di tenere certi comportamenti, creando, di fatto, una forma di coordinamento con valenza anticoncorrenziale. La fattispecie riguarda sei società produttrici di caldaie murali a gas. In questo tipo di attività i mercati rilevanti sono due: quel-

lo della produzione e vendita e quello dell'assistenza e manutenzione. Il primo è un mercato ritenuto ormai maturo. Infatti, la domanda è prevalentemente costituita dalla sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, piuttosto che dall'installazione di nuovi. Ora, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del dpr 412/93, che ha introdotto l'obbligo di manutenzione annuale delle caldaie a gas, «le imprese si sono preoccupate di difendere le proprie quote di mercato nel settore della vendita delle caldaie, intervenendo a valle, cioè sul mercato della manutenzione degli impianti, rafforzando il proprio controllo sull'attività di manutenzione dei propri centri di assistenza tecnica, a scapito dei cosiddetti manutentori indipendenti».

L'intervento a valle di cui parlano i giudici si è realizzato attraverso comportamenti diversi. Innanzitutto i centri di assistenza tecnica si sono impegnati a consigliare ai clienti la sostituzione delle caldaie «marca su marca»; poi si è passati alla fornitura a detti centri di pezzi di ricambio originali con sconti maggiori rispetto ai manutentori indipendenti, poi si è affidato a una società apposita un incarico di monitoraggio sull'andamento dei centri di assistenza

tecnica. L'Autorità garante aveva ricollegato, a tale pratica concordata, un effetto restrittivo della concorrenza, poiché ostacolava l'attività dei manutentori indipendenti. Difatti, attraverso il mercato della manutenzione e dell'assistenza, le imprese produttrici di caldaie hanno cercato, secondo i giudici, di congelare le quote di vendita sul mercato primario della vendita delle caldaie a gas.

Le imprese hanno osservato, dinanzi al Consiglio di stato, che la sanzione irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si basa su una serie di comportamenti tenuti non sul mercato primario, bensì su quello secondario dell'assistenza e che non vi è nessun nesso causale che correla i due mercati. In base a ciò, l'Autorità non fonda il suo provvedimento su alcun elemento istruttorio e senza un'analisi concreta dell'andamento dei prezzi. Ma il Consiglio di stato libera la nozione di illecito concorrenziale da qualunque gabbia formale e ritiene integrato l'illecito anticoncorrenziale anche per vie non dirette. Con la sentenza si dichiara legittimo il calcolo della sanzione, da parte dell'Autorità, sul totale del fatturato della vendita delle caldaie e non sul solo fatturato delle caldaie sostituite. (riproduzione riservata)